

# Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
<b>5519 R2</b>	27 aprile 2005	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione  
sull'iniziativa parlamentare 19 aprile 2004 presentata nella forma elaborata da Eros Nicola Mellini per il Gruppo UDC, per la modifica dell'art. 73 cpv. 5 della legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987  
(v. messaggio 11 maggio 2004)**

## LE PREMESSE

- L'iniziativa è stata lanciata nell'intento di correggere l'incongruenza che, con la legge attuale, permette che si verifichi il caso che un partito ottenente nelle elezioni un consenso popolare sufficiente a formare il gruppo nel Consiglio comunale, si trovi nel contempo - contro ogni logica - escluso dalle commissioni in virtù di un calcolo meramente matematico (a parità di resto, dopo la prima ripartizione dei seggi in commissione, la priorità va data alla formazione più grossa).
- Tale soluzione, se comprensibile quando ambedue le compagini hanno ricevuto almeno un seggio durante la prima ripartizione, non lo è per nulla quando una delle due, sempre a seguito di questa operazione, è rimasta esclusa.
- Il senso di ancorare alla legge il concetto di Gruppo non può infatti, a detta dell'iniziativista, essere unicamente quello di garantire al partito una congrua indennità - che peraltro non è attribuita in tutti i Comuni - bensì deve essere quello di porre sì un paletto minimo di consensi, ma oltre il quale si acquista il diritto di partecipare attivamente alla gestione del Comune.
- E si sa che la politica la si può fare unicamente partecipando alle sedute delle commissioni. Solo lì è possibile ottenere con tempismo le informazioni pro e contro un determinato messaggio, con la susseguente possibilità di discuterne nell'ambito del gruppo e prendere così posizione con cognizione di causa nel dibattito del plenum. Essere esclusi da questi gremi significa essere presenti nel plenum solo per avallare o no decisioni prese, o perlomeno pilotate, da altri.
- Per analogia, l'iniziativista si rifà all'articolo 27 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 che recita: "*I seggi nelle commissioni sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi nel medesimo modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste, ritenuto che ogni gruppo parlamentare ha diritto ad almeno un rappresentante in ogni commissione*".
- L'attuale cpv. 5 dell'art. 73 LOC, secondo cui "*i seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni con la variante che anche i gruppi che non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione*", è in assoluta contraddizione con il cpv. 1 dello stesso articolo, che recita: "*Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale*".

- L'iniziativista ha comunicato già in commissione la sua rinuncia alla richiesta che la modifica entri retroattivamente in vigore il 1° aprile 2004, in modo da poter essere applicata già in questa legislatura. È però importante ai suoi occhi che questa incongruenza non si presenti in futuro.

## LE OBIEZIONI

**Si falserebbero nelle commissioni le proporzioni vigenti nel Consiglio comunale. Un gruppo maggioritario nel Consiglio Comunale potrebbe perdere la maggioranza nelle commissioni. Es.: Consiglio comunale di 25 membri con gruppi di 16, 3, 3, 3 membri e commissioni di 5 membri = 2, 1, 1, 1.**

**In sostanza, al più ampio spazio garantito ai gruppi minoritari può corrispondere un sensibile ridimensionamento della forza dei gruppi maggioritari a livello commissionale. Questa conseguenza non è soddisfacente dal lato democratico.**

Ma quella di lasciar fuori del tutto le formazioni minoritarie, dal lato democratico, è forse ineccepibile? È più importante garantire la maggioranza di una formazione nelle commissioni o garantire la presenza delle formazioni più piccole, ma pur sempre grandi abbastanza da formare il gruppo in Gran Consiglio?

**Il problema può essere risolto dai singoli Comuni mediante una modifica del regolamento comunale.**

- Certo, ma se non c'è un obbligo in questo senso dato dalla LOC, le formazioni di maggioranza che gestiscono il Comune non avranno certo l'interesse ad accettare tale modifica e le cose non cambieranno. Al contrario, trovandosi a perdere la maggioranza nelle commissioni per far posto al gruppo minoritario, faranno in fretta a provvedere al loro ampliamento, al fine di non perdere detta maggioranza. In altre parole, quello che funziona in un senso, non fa altrettanto nell'altro.

**Con la proposta dell'iniziativa si va a toccare l'autonomia dei Comuni.**

- Ma l'esistenza stessa di una LOC - per non parlare della pletora di altre leggi cui i Comuni devono sottostare - è di per sé una sensibile limitazione dell'autonomia comunale. Per esempio, l'articolo 10 della LOC, secondo cui *"l'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente"*, non è forse una limitazione dell'autonomia di quel comune che volesse procedere alle elezioni ogni due o ogni 8 anni, e magari il mese di dicembre?  
E dove se ne va l'autonomia del Comune quando questo stesso Gran Consiglio ne decreta l'aggregazione coatta a un'altra entità comunale?

## CONCLUSIONI

1. Le conseguenze dell'attuale articolo della LOC portano ad una situazione non solo ingiusta verso chi con un impegno non indifferente è riuscito ad ottenere un consenso sufficiente a formare il gruppo in Consiglio comunale, ma anche di oggettivo impedimento a detto gruppo di operare adeguatamente negli interessi della percentuale di Popolazione che l'ha eletto.

2. Il cpv. 5 dell'art. 73 LOC è in contraddizione con il cpv. 1 dello stesso articolo, il quale specifica chiaramente che nelle commissioni i gruppi **devono essere rappresentati**.
3. Solo un obbligo di garantire un posto nelle commissioni ai gruppi minoritari indurrà le maggioranze che gestiscono il Comune ad aumentare il numero di commissari al fine di garantirsi la legittima maggioranza, il caso contrario non è oggettivamente proponibile.
4. La modifica proposta va a provocare l'obbligo di una modifica del regolamento comunale **solo se e quando il caso si pone**, lasciando decidere al Comune la forma e la dimensione di questa modifica.
5. La modifica pareggerebbe l'iter previsto dalla LOC a quello già in uso a livello cantonale per la ripartizione dei seggi nelle commissioni del Gran Consiglio.

Per i suddetti motivi, la minoranza della Commissione della legislazione propone al Gran Consiglio di accettare l'iniziativa Mellini, nel senso di così modificare la LOC:

**Art. 73 cpv. 5**

**I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998, ritenuto che ogni gruppo ha diritto ad almeno un rappresentante in ogni commissione.**

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Eros N. Mellini, relatore  
Pantani - Quadri